



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI (DiSUS)

Titolo I Principi generali

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in linea con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.

Art. 2 – Denominazione

1. Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (di seguito denominato “Dipartimento”), attivato con Decreto rettorale n. 447/24 dell'11 settembre 2024, a seguito di delibera di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, sentito il Senato Accademico, costituisce, ai sensi dello Statuto dell'Università e-Campus (di seguito denominato “Statuto”), una struttura organizzativa primaria dell'Ateneo.

Art. 3 – Sede

1. Il Dipartimento ha sede amministrativa in Novedrate (CO), via Isimbardi, 10.

Art. 4 – Ambito scientifico e didattico del Dipartimento

1. L'afferenza di un Corso di Studio ai Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, in coerenza con il Regolamento Didattico di Ateneo e con l'indirizzo scientifico-disciplinare di pertinenza.
2. L'elenco delle Classi di Laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.
3. Afferiscono al Dipartimento i Docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari non bibliometrici. L'afferenza dei singoli docenti sarà dirimente ai fini della pianificazione, organizzazione e gestione delle attività di Ricerca e Terza Missione in capo a ciascun Dipartimento. I docenti di nuova nomina saranno automaticamente assegnati secondo il settore scientifico-disciplinare di riferimento.
4. L'elenco dei settori scientifico-disciplinari di afferenza viene emanato con decreto rettorale e può essere periodicamente aggiornato.

Art. 5 – Finalità

1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di sostegno all'attività didattica e di promozione dell'attività di ricerca, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

Art. 6 – Funzioni

1. Negli ambiti scientifici e didattici di sua competenza, il Dipartimento svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alla progettazione didattica. In particolare:
 - a. promuove, coordina e attua accordi di cooperazione nazionali e internazionali, fungendo da struttura amministrativa di supporto ai docenti ad esso afferenti per la realizzazione di progetti scientifici e ricerche specifiche;

- b. propone al Magnifico Rettore, entro i termini stabiliti dalle indicazioni ministeriali in materia di accreditamento, l'istituzione e l'attivazione di Dottorati di ricerca negli ambiti scientifico-disciplinari ad esso afferenti;
- c. promuove la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche degli afferenti anche attraverso i canali editoriali di Ateneo ed esterni;
- d. elabora proposte di progetti di ricerca per il cui svolgimento intende richiedere l'attivazione di borse e contratti di ricerca;
- e. attua, monitora e svolge attività di riesame negli ambiti di competenza: redige la scheda SUA-RD, inclusa la sezione relativa alla Terza missione in collaborazione con l'Ateneo, nel rispetto delle indicazioni operative e delle scadenze fissate dall'ANVUR;
- f. collabora con il Presidio della Qualità di Ateneo per quanto attiene alla gestione del Sistema AVA e degli altri processi di certificazione della qualità, sia nell'ambito della didattica sia nell'ambito della ricerca e della terza missione;
- g. svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari non bibliometrici;
- h. predispone l'offerta didattica dei corsi di Laurea, di Laurea magistrale, a ciclo unico e di specializzazione, dei corsi di Master universitario di primo e di secondo livello, dei corsi di Perfezionamento, di qualificazione e riqualificazione professionale ad esso afferenti;
- i. promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo;
- j. promuove collaborazioni con le istituzioni universitarie estere per il rilascio di doppi titoli e/o di titoli congiunti, adoperandosi anche per l'accoglienza dei visiting professors;
- k. promuove altresì i processi di orientamento, tutorato, tirocinio e job-placement, anche avvalendosi delle strutture gestionali dell'Ateneo;
- l. acquisisce le relazioni annuali della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
- m. in attuazione della pianificazione strategica di Ateneo, secondo criteri di razionalità e di efficienza, predispone un proprio Piano Triennale relativo alla visione strategica negli ambiti di competenza;
- n. definisce con chiarezza e propone agli Organi di governo i criteri di distribuzione delle risorse e provvede all'attuazione delle attività negli ambiti di competenza;
- o. favorisce e monitora l'efficacia dell'azione del personale tecnico-amministrativo e delle strutture ad esso afferenti e il corretto utilizzo delle risorse a disposizione;
- p. nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di ulteriori strutture di ricerca, di servizio e di valorizzazione delle conoscenze, anche interdipartimentali, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Titolo II

Composizione e Organi del Dipartimento

Art. 7 – Composizione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è costituito dai docenti afferenti alla struttura ed è dotato di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività.
2. Al Dipartimento fanno riferimento i professori a contratto, titolari di insegnamenti nei Corsi di Studio attivati, i visiting professors, i tutor disciplinari e i cultori della materia secondo i criteri di afferenza definiti nell'art. 4 del presente regolamento.
3. Al Dipartimento fanno altresì riferimento gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca, i contrattisti e i borsisti, i cui progetti di ricerca siano riferibili ai professori e ai ricercatori afferenti.

Art. 8 – Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 – Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove e ne coordina le attività.
2. Il Direttore del Dipartimento è nominato tra i professori di ruolo di prima fascia, per un anno, con Decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, sentito il Senato Accademico, e può essere riconfermato. In caso di assenza di professori di prima fascia disponibili a ricoprire l'incarico, il Direttore del Dipartimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo di seconda fascia.
3. Il Direttore gestisce il funzionamento del Consiglio di Dipartimento. In particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
 - b. accerta la legale composizione del Consiglio e, quando ne ricorrono i presupposti, dichiara aperta la seduta, rinviandola nel caso contrario;
 - c. accerta gli eventuali casi di assenza giustificata o ingiustificata;
 - d. accerta i casi in cui sussista un divieto di partecipazione alla discussione e alla votazione;
 - e. dirige e modera la discussione;
 - f. indice la votazione e ne riconosce e proclama l'esito;
 - g. promuove l'esecuzione delle deliberazioni adottate.
4. Il Direttore del Dipartimento inoltre:
 - a. promuove le attività del Dipartimento ed attua i piani e i programmi del Consiglio di Dipartimento, secondo gli indirizzi degli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - b. cura la partecipazione del Dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei Corsi di Studio e dei corsi e delle eventuali scuole di Dottorato di Ricerca;
 - c. adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - d. può delegare alcune funzioni a uno o più componenti del Dipartimento;
 - e. fa parte per la durata del suo mandato del Senato Accademico, quale membro di diritto;
 - f. nell'ambito delle attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
 - g. elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di Piano Triennale di Dipartimento nell'ambito delle aree disciplinari di sua competenza, comprensiva delle indicazioni relative alle risorse finanziarie e umane necessarie a garantirne l'attuazione;
 - h. esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo o, per delega, dal Consiglio di Dipartimento.
5. Quando almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Dipartimento ne facciano formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta, il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio, nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta.
6. Il Direttore di Dipartimento, per l'esercizio delle sue funzioni, non matura il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.

Art. 10 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da 7 componenti, tra cui il Direttore, scelti tra i professori di ruolo strutturati di prima o di seconda fascia.
2. I componenti del Consiglio di Dipartimento sono nominati con Decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, sentito il Senato Accademico, per un anno accademico e possono essere confermati.
3. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi, uno o più delegati degli stessi partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Dipartimento, su invito di questo.
4. Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei suoi componenti:
 - a. approva il programma triennale delle attività del Dipartimento;
 - b. approva i regolamenti didattici dei Corsi di Studio ad esso afferenti;
 - c. promuove ed organizza le attività di ricerca, approva la partecipazione a bandi competitivi per il finanziamento di attività di ricerca, nonché di valorizzazione delle conoscenze, e le convenzioni per le attività di ricerca in conto terzi;
 - d. attua il Regolamento di Dipartimento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, ed emanato, entro quattro mesi dalla sua costituzione, dal Rettore;

- e. esprime parere in ordine all'avvio di procedure di valutazione per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori;
- f. esprime parere in ordine all'attivazione delle procedure per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività di ricerca, deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- g. esprime parere in ordine all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla soppressione di Corsi di Studio e di Dottorati di Ricerca;
- h. formula proposte ai competenti organi di Ateneo finalizzate al funzionamento del Dipartimento ed assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento;
- i. propone agli organi di Ateneo, anche su istanza degli studenti, l'organizzazione di attività culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti;
- j. esprime parere, laddove richiesto, in merito ai congedi per motivi di studio dei docenti;
- k. esercita tutte le altre funzioni attribuite a tale organo dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università e-Campus;
- l. svolge le attività relative all'assicurazione della qualità sia nell'ambito della didattica, sia nell'ambito della ricerca e terza missione, così come definite nel sistema della qualità di Ateneo.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio di Dipartimento e Ordine del Giorno

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore del Dipartimento, in via ordinaria, con cadenza bimestrale, con la sola eccezione del mese di agosto, salva la necessità di convocazione per la gestione di affari urgenti o emergenziali.
- 2. La convocazione è effettuata con comunicazione via posta elettronica indirizzata a tutti i componenti del Consiglio, mediante avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo della seduta, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della seduta.
- 3. Il Consiglio di Dipartimento può essere convocato in via straordinaria, per iniziativa del Direttore, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, mediante comunicazione da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno due terzi dei componenti del Consiglio.
- 4. L'ordine del giorno è stabilito dal Direttore ed è allegato alla convocazione. Il Direttore è comunque tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno cinque giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno quattro componenti del Consiglio.
- 5. Il Direttore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza, sopravvenuti dopo l'invio della convocazione, fino a ventiquattro ore prima della riunione.
- 6. Nuovi argomenti possono essere introdotti eccezionalmente nell'ordine del giorno durante la seduta, su proposta del Direttore o di singoli componenti del Consiglio, a condizione che nessuno dei presenti si opponga.

Art. 12 – Documentazione

- 1. L'indice analitico degli argomenti all'ordine del giorno è allegato alla convocazione. La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno è messa a disposizione dei componenti, per via telematica, quanto prima e, in ogni caso, di norma almeno quattro giorni prima della data della riunione.
- 2. La documentazione relativa alle integrazioni dell'ordine del giorno, autorizzate dal Direttore dopo l'invio della convocazione, viene messa a disposizione contestualmente all'inserimento del nuovo argomento.
- 3. Nel caso di seduta straordinaria, l'indice analitico e la documentazione sono messi a disposizione dei Consiglieri entro ventiquattro ore prima della seduta.
- 4. L'eventuale presentazione in seduta di documentazione non anticipata nei termini previsti, richiede l'assenso della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 – Svolgimento delle sedute

- 1. Per la validità delle sedute del Consiglio di Dipartimento è necessario che tutti i suoi componenti siano stati formalmente convocati via posta elettronica e che sia presente la maggioranza assoluta degli stessi.

2. Le riunioni sono presiedute e dirette dal Direttore del Dipartimento. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio di Dipartimento è presieduto da uno dei suoi componenti, incaricato dal Direttore medesimo.
3. Possono prendere parte alle sedute del Consiglio, su invito del Direttore, laddove sia prevista all'ordine del giorno la discussione di argomenti che richiedano una trattazione di tipo specialistico, docenti, dirigenti e/o funzionari dell'Ateneo, nonché consulenti esterni, al fine di fornire informazioni e dati tecnici in merito alle proposte di delibera sottoposte all'esame del Consiglio di Dipartimento. Possono essere convocati altresì uno o più rappresentanti del Consiglio degli Studenti, laddove alcuni argomenti all'ordine del giorno richiedano un loro parere.
4. Durante la discussione degli argomenti, ai Consiglieri è consentito esprimere compiutamente il proprio pensiero e le proprie argomentazioni politico-strategiche e/o tecniche, purché attinenti all'oggetto della trattazione. Le tempistiche di intervento sono stabilite dal Direttore, in qualità di Presidente dell'Organo. È richiesto il giusto contegno e l'assunzione di toni e atteggiamenti rispettosi di tutti gli interlocutori, conformi ai principi etici e consoni alla natura dell'Organo.
5. Ciascun Consigliere può richiedere durante la seduta che, in relazione ad uno specifico argomento all'ordine del giorno, venga inserita nel verbale una propria dichiarazione scritta, della quale viene data lettura durante la seduta. In questo caso ha l'obbligo di far pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento rilasciato nella seduta stessa.
6. Le sedute del Consiglio di Dipartimento non sono pubbliche, fatta salva la possibilità di audizioni e la presenza di personale con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, o persone la cui presenza sia ritenuta funzionale al buon andamento della riunione. I partecipanti ai sensi del comma 3 del presente articolo non possono assistere al momento della votazione.
7. Nel corso della seduta i Consiglieri possono presentare interpellanze orali, su materie di stretta competenza dell'Organo. Il Presidente risponde alle interpellanze, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione, anche a mezzo di un testo scritto. Non sono ammesse interpellanze al di fuori delle sedute, o che comunque non consentano un adeguato contraddittorio da parte dei soggetti interessati.
8. Le sedute del Consiglio di Dipartimento, ordinarie e straordinarie, possono svolgersi sia in presenza sia in modalità telematica.
9. È diritto/dovere dei componenti del Consiglio partecipare alle adunanze. I componenti impossibilitati a partecipare ad un'adunanza sono tenuti a produrre in forma scritta una motivata richiesta di giustificazione, indirizzata al Direttore del Dipartimento. Il Direttore valuta la validità della giustificazione e comunica l'assenza dei componenti all'inizio di ogni seduta.
10. I componenti che non partecipino, ingiustificatamente e continuativamente, a tre sedute dell'Organo decadono dalla carica; la decadenza è disposta dal Consiglio su proposta del Direttore.
11. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare temporaneamente o definitivamente la riunione, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestamente al Direttore e al Segretario verbalizzante.

Art. 14 – Deliberazione

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua assenza, del Consigliere incaricato a presiedere la seduta.
2. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano, o nominativamente via chat nel caso di seduta svolta in modalità telematica. In quest'ultimo caso, si assume come favorevole il voto di coloro che non manifestino parere contrario o astensione per iscritto tramite chat. Ogni Consigliere ha diritto che del suo voto contrario, o della sua astensione, e delle relative motivazioni, sia dato atto nel verbale della riunione.
3. Per delibere che riguardino persone, o comunque nei casi previsti dalle leggi vigenti, su proposta del Direttore o di altro componente del Consiglio, approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
4. Nel caso in cui un argomento all'ordine del giorno sia comprensivo di più punti, tutti riferiti alla medesima materia, il Consiglio di Dipartimento può decidere, su proposta del Direttore, che essi diano luogo a una votazione unificata. È comunque fatta salva la possibilità per i componenti del Consiglio di esprimere il proprio voto in maniera distinta sui singoli punti.

5. L'astensione può essere manifestata unicamente:
 - a. con dichiarazione espressa, nel caso di votazione per alzata di mano o per appello nominale;
 - b. mediante scheda bianca, nel caso di votazione segreta.Gli astenuti devono essere computati nella formazione del quorum funzionale. Non si considerano astenuti, bensì assenti, i membri che si allontanino dalla sala dell'adunanza al momento della votazione.
6. La deliberazione si perfeziona con la proclamazione del risultato da parte del Direttore, a seguito dell'accertamento dell'esito del voto, nonché dell'esistenza e validità delle condizioni che hanno concorso alla formazione della volontà del Consiglio.
7. Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui il Consiglio ritenga di differirne l'esecuzione.

Art. 15 – Mandato di Consigliere di Dipartimento

1. L'assunzione della carica è subordinata alla verifica di situazioni di potenziali conflitti di interesse e/o di inopportunità, che l'interessato è comunque tenuto personalmente a segnalare al Direttore, ove ne sia già a conoscenza.
2. I Consiglieri agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'interesse dell'Università, nel rispetto dei principi e dei valori riconosciuti e adottati dall'Ateneo nel Codice etico di comportamento.
3. I Consiglieri hanno diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai Responsabili degli Uffici competenti, agli atti già nella disponibilità dell'Amministrazione, necessari all'assolvimento del mandato istituzionale, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.
4. I Consiglieri sono tenuti a non divulgare atti e informazioni riservati, conosciuti in ragione dell'assolvimento del mandato istituzionale, anche dopo la scadenza dello stesso, e a osservare un generale dovere di riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge. I Consiglieri si astengono dall'utilizzare a vantaggio proprio, o di terzi, notizie, informazioni e dati concernenti l'Ateneo, acquisiti nello svolgimento del loro ufficio.
5. Ciascun componente del Consiglio di Dipartimento, al fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, ha la facoltà di divulgare, all'interno della comunità universitaria, informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni e di acquisire dalla comunità universitaria stessa elementi di valutazione nelle materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.
6. I Consiglieri di Dipartimento, per l'esercizio delle loro funzioni, non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.

Art. 16 – Verbalizzazione

1. Se non diversamente disposto da apposite previsioni normative, in apertura di seduta il Direttore di Dipartimento individua il Segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra soggetti non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.
2. Il verbale riporta i fatti e gli atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, illustrando in modo compiuto il processo di formazione delle decisioni. In particolare, indica il giorno, l'orario di inizio e di conclusione dei lavori, il luogo della seduta, nonché chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario. Dà conto delle operazioni di voto, registra i nominativi dei presenti e degli assenti e restituisce una rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti, su loro richiesta.
3. Il verbale è approvato di norma nella riunione successiva. I verbali sono sottoscritti dal Direttore, o in caso di sua assenza, dal Consigliere incaricato della presidenza, e dal Segretario verbalizzante.
4. Il verbale è messo a disposizione dei Consiglieri prima della riunione di approvazione per le eventuali osservazioni.

Titolo III **Articolazione interna del Dipartimento**

Art. 17 – Organizzazione strutturale del Dipartimento

1. Sono strutture del Dipartimento:
 - a. i Consigli di Corso di Studio;
 - b. le Sezioni;

c. i Centri di Ricerca.

Art. 18 – Consigli di Corso di Studio

1. Nei Dipartimenti che comprendono uno o più Corsi di Studio sono costituiti i Consigli dei Corsi di Studio.
2. Il Consiglio di Corso di Studio è composto dai docenti responsabili degli insegnamenti obbligatori afferenti al Dipartimento.
3. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto dal Direttore del Corso di Studio, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, tra i docenti dell'Università e-Campus e tra personalità del mondo accademico, ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica, sentito il Senato Accademico. I Direttori dei Consigli dei Corsi di Studio durano in carica un anno e possono essere confermati. Il Direttore del Corso di Studio ha la responsabilità del funzionamento del corso.
4. Al Consiglio di Corso di Studio compete l'organizzazione delle attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti d'Ateneo, in particolare:
 - a. elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento di appartenenza la proposta di Regolamento didattico del corso, nonché le modifiche dell'ordinamento didattico del corso;
 - b. assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento;
 - c. provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
 - d. esamina e approva i piani di studio degli studenti;
 - e. esamina e approva le pratiche di trasferimento degli studenti dall'interno dell'Università e-Campus e da altre università italiane e straniere, e procede al riconoscimento dei crediti acquisiti;
 - f. provvede al riconoscimento degli studi compiuti all'estero dagli studenti del Corso di Studio;
 - g. promuove e sovrintende alle attività di coordinamento tra docenti e tutor di Ateneo;
 - h. esprime pareri sul riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative di livello postsecondario;
 - i. utilizza i risultati dei questionari di valutazione della didattica e delle altre forme di valutazione, nonché i dati oggettivi relativi alla produttività della didattica, allo scopo di migliorare l'efficacia della didattica stessa e di progettare interventi di recupero e di assistenza agli studenti;
 - j. indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e almeno una riunione l'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica.
5. Il Consiglio di Corso di Studio prospetta al Consiglio di Dipartimento di appartenenza le esigenze didattiche per le quali si rende necessaria l'attivazione di nuovi insegnamenti.
6. Il Consiglio di Corso di Studio è responsabile dello svolgimento degli adempimenti relativi all'Assicurazione della Qualità del CdS, individuati dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
7. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio vengono emanati con Decreto rettorale, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio interessati, previo parere del Consiglio di Dipartimento, e su delibera di approvazione del Senato Accademico.
8. Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio prevede:
 - a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c. i curricula offerti agli studenti, facendo riferimento all'eventuale possibilità, entro regole prestabilite, di presentare piani di studio individuali;
 - d. i requisiti di ammissione al corso e le eventuali attività integrative per consentire l'assolvimento dei debiti formativi;
 - e. la tipologia delle forme didattiche degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti, compresa la verifica della conoscenza di una lingua dell'Unione europea oltre all'italiano;
 - f. la precisazione eventuale delle attività formative che devono essere state concluse positivamente per poter accedere a un anno successivo di corso;
 - g. i limiti della possibilità di iscrizione come studente fuori corso;

- h. le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in altri percorsi formativi;
 - i. le procedure per la preparazione e lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio;
 - j. i crediti formativi riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio attivati presso l'Università e-Campus, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altri Atenei.
9. Le riunioni del Consiglio di Corso di Studio sono convocate dal Direttore del Corso di Studio, che provvede, altresì, alla predisposizione, alla sottoscrizione e alla trasmissione del verbale delle sedute al Direttore del Dipartimento.
10. Il quorum di validità delle sedute del Consiglio di Corso di Studio è costituito da almeno un terzo di professori di prima e seconda fascia e ricercatori.

Art. 19 – Sezioni

1. Il Consiglio di Dipartimento, per esigenze di coordinamento della propria attività scientifica, per promuovere sinergie e convenzioni per la ricerca, può articolarsi in sezioni, senza che questo costituisca un aggravio di personale e di spesa.
2. Le sezioni sono istituite sulla base di linee generali di ricerca con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. Le sezioni sono composte da almeno tre professori di prima o seconda fascia o ricercatori, anche a tempo determinato, in ruolo.
4. Le sezioni possono proporre al Consiglio di Dipartimento l'attivazione di progetti di ricerca, di laboratori, di convenzioni o di rapporti scientifici con altri enti, di incarichi, borse o dottorati di ricerca, per la cui realizzazione il Consiglio di Dipartimento stesso attribuisce competenze e individua i ruoli e responsabilità all'interno della sezione proponente.

Art. 20 – Centri di Ricerca

1. Per esigenze di coordinamento della propria attività scientifica, i Centri di Ricerca istituiti dall'Università e-Campus afferiscono ad un Dipartimento.
2. I Centri di Ricerca dell'Università e-Campus sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca, finalizzata a specifici obiettivi, anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, ed enti pubblici o privati, attraverso apposite convenzioni.
3. I Centri di Ricerca sono istituiti con Decreto rettorale, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, che ne nomina anche il Direttore Scientifico tra i docenti dell'Università e-Campus e tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.

Titolo IV Pubblicità degli atti

Art. 21 – Pubblicità

1. Gli atti deliberati dagli Organi del Dipartimento sono pubblici. In linea con le previsioni dei Regolamenti d'Ateneo e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, è data adeguata pubblicità dei contenuti delle deliberazioni assunte, mediante comunicazione indirizzata agli Organi di Ateneo coinvolti, nonché, ove di loro interesse, al corpo docente, alla comunità studentesca e al personale tecnico-amministrativo.

Titolo V Gestione finanziaria

Art. 22 – Fondi e gestione

1. Per la gestione amministrativo-contabile il Dipartimento può avvalersi del supporto delle strutture amministrative e degli organi di controllo di Ateneo, in conformità alle disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. La vigilanza e il controllo delle risorse gestite è demandata ai competenti Organi dell'Ateneo.

Titolo VI
Norme transitorie e finali

Art. 23 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato con Decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, sentito il Senato Accademico. Esso è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.